



**Camera di Commercio
Firenze**

**AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE
CONTROVERSIE**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' INFOCAMERE – SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI – DEL SERVIZIO PER LA CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI SOCIETA' COOPERATIVE **PRIVE DI CODICE FISCALE** - DECRETO DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DEL 22/09/2023 EX ARTICOLO 223 *SEPTIESDECIES* DELLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

IL DIRIGENTE

Visti l'art. 4, D. Lgs 30/03/2001, n. 165 e l'atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95;

Vista la Delibera di Giunta 10/11/2022, n. 104, con la quale è stata approvata la macrostruttura della Camera di Commercio di Firenze ed è stata attribuita al Segretario Generale la gestione dell'interim dell'Area Sviluppo e competitività delle imprese, fino all'individuazione di una nuova figura dirigenziale;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 24/11/2022, n. 420, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma dell'Ente;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 20/12/2022, n. 466, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

Visto il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 22/09/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 233 del 05/10/2023 che prevedeva lo scioglimento per atto dell'autorità senza messa in liquidazione, di società cooperative che non avevano depositato bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Considerato che con comunicazione del Ministero del 30/11/2023, ns. protocollo n. 93770, si rilevava che dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale indicato, erano decorsi giorni 30 (trenta), come disposto dall'articolo 223 *septiesdecies* sopra citato, senza che i creditori o altri interessati avessero presentato formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Considerato che, conseguentemente, con la medesima comunicazione si chiedeva al Conservatore del Registro delle Imprese, in osservanza del disposto dell'articolo 223 *septiesdecies*

comma 1, di procedere all'annotazione dell'intervenuto scioglimento per atto dell'autorità nonché di procedere contestualmente alla cancellazione delle società cooperative di cui all'elenco allegato ai provvedimenti ministeriali;

Rilevato che dall'analisi dell'elenco delle cooperative di cui alla competenza della Camera di Commercio di Firenze, n. 291 posizioni risultavano prive di codice fiscale e che, pertanto, per esse non poteva essere attivato il servizio automatico di cancellazione massiva ex articolo 40 DL. 76/2020 predisposto da IC;

Vista la Determinazione del Conservatore n. 314 del 20/06/2024 con la quale si disponeva, in ossequio al disposto normativo citato, la cancellazione di n. 291 cooperative senza codice fiscale aventi sede in provincia di Firenze, come da elenco allegato alla determinazione stessa;

Considerato che Infocamere S.c.p.a, ha in essere un servizio ad hoc di supporto al Registro delle Imprese per la meccanizzazione di queste tipologie di interventi;

Vista l'offerta di Infocamere S.c.p.a del 06/05/2024, ns protocollo n. 31172, completa delle specifiche operative per la gestione del servizio richiesto dal registro imprese;

Vista l'accettazione del servizio proposto sottoscritta dal Conservatore in data 14/06/2024 ed inviata ad Infocamere S.c.p.a con ns protocollo n. 44112 del 14/06/2024;

Visto lo statuto della società InfoCamere S.c.p.A., in cui all'art. 4 viene esplicitato che la società consortile per azioni non ha scopo di lucro ed ha per oggetto il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale, anche ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche/integrazioni, e delle relative disposizioni attuative, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio;

Considerato che InfoCamere S.c.p.A. avvalendosi del proprio apparato informatico, può inoltre provvedere a favore dei propri soci allo svolgimento di attività di gestione e di elaborazione dati, di consulenza e di assistenza informatica, nonché di fornitura di prodotti e servizi anche informatici e di collegamento telematico miranti ad ottimizzare l'efficienza funzionale del sistema e gestisce, inoltre, per conto delle Camere di Commercio servizi consortili obbligatori, indicati nell'art. 2 del regolamento consortile, prestando anche la relativa assistenza tecnica;

Preso atto che l'offerta formulata da Infocamere S.c.p.A., società in house del sistema camerale, consente di perseguire la massima tempestività nell'affidamento ed esecuzione del contratto, garantendo il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel pieno rispetto del principio del risultato, nonché dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza e di accesso al mercato, anche in relazione agli obiettivi di efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse pubbliche, come stabilito dall'art. 7 del D.Lgs. n.36/2023 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – che recepisce il principio di autoorganizzazione amministrativa, riconosciuto nell'articolo 2 della direttiva 2014/23/U, il quale prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare a società in house lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi di cui all'art.1, 2 e 3;

Evidenziato che i servizi prodotti prevedono un elevato livello di specializzazione ed integrazione con gli strumenti tecnologici in uso presso l'Ente, rendendo di conseguenza necessario

ed opportuno l'affidamento alla società in house Infocamere S.c.p.A., società in house del sistema camerale, qualificata nell'offrire servizi e soluzioni informatiche dedicate per il sistema camerale italiano;

Visto il combinato disposto degli art. 1 (Principio del risultato), art. 2 (Principio della fiducia) art. 3 (Principio dell'accesso al mercato) e art. 7 (Principio di auto-organizzazione amministrativa) di cui al Codice richiamato;

Ritenuto, pertanto, alla luce della normativa in vigore e della giurisprudenza italiana e comunitaria, che l'affidamento in house ad Infocamere S.c.p.a. soddisfi tutti i requisiti richiesti di efficienza, efficacia ed economicità a partire dalle attività di governo del Registro delle imprese - l'anagrafe economica nazionale - che danno un valore aggiunto per la trasformazione digitale del paese e per rispondere alle esigenze di imprenditori, professionisti e cittadini semplificando i rapporti con la pubblica amministrazione;

Ricordato che lo Statuto della Società Infocamere S.c.p.a., in particolare l'art. 28 dello stesso, demanda al Regolamento la definizione delle condizioni generali dei servizi da parte della società, i criteri per la determinazione dei contributi obbligatori, e quelli per la definizione dei contributi facoltativi e delle tariffe da applicare;

Viste inoltre:

- la nota di Infocamere S.c.p.a del 15 dicembre 2022 – D10000 relativa all'approvazione del budget 2023 e del piano attività 2023;
- l'analisi di benchmark (documento di congruità tecnica – economica) dei servizi di Infocamere S.p.c.a., svolta dalla società Deloitte allegata alla nota di cui sopra;

Preso atto, in particolare, che secondo le risultanze dell'analisi di Benchmark (https://iconline.intra.infocamere.it/cia/CondizioniAccesso/ca_list.asp) i prodotti della società Infocamere S.c.p.a. (listini aggiornati al 01/01/2024) che sono stato analizzati presentano le seguenti caratteristiche:

- la realizzazione informatica è ad un livello tale di customizzazione che non può essere confrontata con altre soluzioni analoghe già disponibili sul mercato;
- L'erogazione del servizio richiede un tale livello di conoscenza dello strumento informatico customizzato e del contesto tecnico-organizzativo della C.C.I.A.A., da non rendere confrontabile il servizio con eventuali servizi più standardizzati offerti dal mercato;

Considerato infine che le prestazioni ricomprese nella proposta di Infocamere S.c.p.a. sopra richiamata sono ritenute idonee a soddisfare le esigenze dell'Ente e non sussistono "ragioni di natura tecnico-economica per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house" (considerazione richiamata come necessaria nella sentenza del TAR del Veneto, sez. I 25/08/2015 n. 949 per poter motivare l'indizione di una gara pubblica, anziché un affidamento in autoproduzione);

Ritenuto dunque che ad oggi sussistano i requisiti per l'affidamento "in house";

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), prot. INAIL_43888861 con scadenza validità il 24/09/2024, dal quale risulta che le istruttorie I.N.P.S e I.N.A.I.L dell'operatore economico suddetto sono regolari;

Preso atto che, a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 1142 del 13.04.2022 è stato chiarito che anche gli affidamenti "in house" comportano il versamento in favore dell'ANAC del contributo

sui contratti pubblici (nota Unioncamere del 21.02.2024 – prot. 4440/U), la cui determinazione sarà oggetto di futuro provvedimento dell'ANAC;

Vista la nota dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio I.A.A. (prot. n. 6881/U del 14 marzo 2024), con la quale, facendo seguito ad una precedente nota (prot. n. 4440/U del 21 febbraio 2024), in riferimento ad alcuni aggiornamenti medio tempore introdotti dall'ANAC sulla digitalizzazione dei Contratti Pubblici (sito www.anticorruzione.it - FAQ B.11 e D.7) si rileva – a parziale modifica di quanto espresso nella nota succitata del 21/02/2024 – che: “per gli affidamenti in house deve essere acquisito il CIG, gli stessi devono essere effettuati tramite il MEPA o altre piattaforme di approvvigionamento digitale e comportano il versamento in favore dell'ANAC del contributo sui contratti pubblici”;

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza è pubblicata e liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione “Amministrazione Trasparente” e sul Sistema Informativo Contratti Pubblici;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ad InfoCamere S.c.p.A. il “Servizio per la cancellazione d'ufficio di società cooperative prive di Codice Fiscale” – n. 291 posizioni come da elenco allegato alla DD n. 314 del 20/06/2024;
3. di stimare l'importo per l'affidamento del suddetto servizio sulla base delle condizioni economiche comunicate con l'offerta del 06/05/2024 – ns. protocollo 31172/2024 – per i volumi stimati, in € 2.288,50, oneri fiscali esclusi;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questa Amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della generale conoscenza e che l'esito venga pubblicato sul Sistema Informativo Contratti Pubblici;
5. di individuare la Dott.ssa Agnese Tantulli quale responsabile per l'esecuzione del servizio suddetto, che ne controlla altresì la pubblicazione sul sito web camerale di cui in premessa e la corretta esecuzione per quanto concerne la certificazione;
6. di rinviare ad una successiva determinazione dirigenziale il pagamento del contributo sui contratti pubblici considerando che ANAC non ha ancora determinato gli importi da versare;

La somma complessiva di € 2.791,97, Iva inclusa, graverà sul conto 325068 “Oneri vari di funzionamento” budget 2024 (Pren. 244/2024).

CDC: LC08 Iscrizioni e cancellazioni d'ufficio – Gestioni provvedimenti e rapporti con il Tribunale.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Brunella Tarli)

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005)